

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 1988

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLINGUER ENRICO, PAJETTA, NATTA ALESSANDRO,
DI GIULIO, JOTTI LEONILDE, GALLUZZI, VECCHIETTI,
GIADRESCO, CORGHI, BOTTARELLI, BRINI FEDERICO,
CARDIA, CARUSO ANTONIO, CODRIGNANI GIANCARLA,
COLONNA, CONTE ANTONIO, FACCHINI, FRACCHIA,
GRAMEGNA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MO-
SCHINI, PAPA DE SANTIS CRISTINA, POCHETTI, RUBBI
ANTONIO, SANDRI, SEGRE, SPINELLI, TROMBADORI**

Presentata il 10 gennaio 1978

Riforma dei Comitati consolari e partecipazione democratica degli emigrati

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'idea della riforma dei Comitati consolari e del superamento dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è apparsa più volte, nel corso della precedente legislatura, nelle iniziative parlamentari dei colleghi di diversi gruppi politici compreso il nostro

Del resto, quanto stabilisce il citato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si è dimostrato sostanzialmente inadeguato di fronte alla crescente domanda di partecipazione dei nostri connazionali emigrati. Ciò innanzitutto, a seguito della mancanza di precise di-

sposizioni sulla composizione dei Comitati consolari, sui loro compiti, sulle loro prerogative e sull'ambito dei loro interventi. Il fatto stesso che l'istituzione ed il funzionamento dei Comitati fosse affidato alla discrezionalità dell'autorità del Console, ne limitava il carattere democratico e, oggettivamente, ne impediva lo sviluppo, tanto è vero che in non poche circoscrizioni consolari non si è giunti neppure alla loro costituzione.

L'interruzione anticipata della VI legislatura ha impedito che queste considerazioni, generalmente condivise nel mondo dell'emigrazione italiana, recepite dalle forze politiche democratiche e dalla Conferenza na-

zionale dell'emigrazione, potessero tramutarsi in una proposta di legge ed ottenere il voto del Parlamento.

Anche il fecondo lavoro del Comitato ristretto, costituito presso la Commissione esteri della Camera con l'incarico di redigere un testo di legge che unificasse le diverse proposte presentate dai parlamentari del PCI, della DC, del PSI, rimase a metà strada, sebbene le impegnative decisioni unitarie della Conferenza nazionale dell'emigrazione - svoltasi nel febbraio-marzo 1975 - avessero fatto sperare in una rapida approvazione della legge.

A tutto ciò si sono aggiunte, nell'attuale legislatura, le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, il quale, il 4 agosto 1976, affermava di fronte alla Camera l'impegno: « di attenersi alle indicazioni emerse dalla Conferenza nazionale dell'emigrazione », e ribadiva la volontà di « dare rapidamente attuazione ad una delle innovazioni più insistentemente sollecitate, e cioè la creazione di Comitati consultivi eletti dalle collettività italiane in ogni circoscrizione consolare per permettere agli stessi connazionali residenti all'estero di proporre e gestire gli interventi che localmente si dimostrino più opportuni ».

Dopo tante autorevoli conferme della validità di una innovazione profondamente sentita e ripetutamente sollecitata dalla innumerevole schiera di connazionali costretti a cercare lavoro all'estero, e dell'esigenza di dare soluzione ad un problema che è stato ampiamente discusso e approfondito dalle forze politiche, anche in sede parlamentare, la proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre all'esame della Camera intendo colmare la carenza di iniziativa del Governo e riprendere il confronto parlamentare.

Tra l'altro, ricordiamo che l'esigenza di Comitati consolari che rappresentino la volontà e gli interessi dei nostri connazionali emigrati e ne tutelino i diritti, in collaborazione con le autorità consolari, è talmente avvertita ed urgente, che, pur in mancanza di un provvedimento legislativo che ne istituzionalizzi la costituzione in forma elettiva e democratica, tali comitati sono sorti presso alcuni Uffici consolari, ove svolgono una apprezzata attività di collaborazione e di stimolo nei confronti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nell'interesse delle comunità dei nostri emigrati e dello stesso prestigio del nostro Paese all'estero.

Tuttavia, tali iniziative, per quanto apprezzabili, restano eccezioni in un ambito assai limitato, e non corrispondono alla riconosciuta necessità di far partecipare gli emigrati alla identificazione dei molteplici problemi che si presentano ogni giorno alle comunità dei nostri connazionali all'estero. Meno che mai rispondono all'esigenza di partecipazione alla « gestione » degli interventi necessari, cui lo stesso Presidente del Consiglio ha fatto riferimento nel citato discorso programmatico.

D'altra parte la riforma dei Comitati consolari cui la Conferenza nazionale della emigrazione ha impegnato le forze politiche e il Governo, ha ben altra portata, più vasta, e anche più importante. In questa direzione muove la nostra proposta di legge, la quale trae ispirazione anche dalle iniziative già realizzate, delle quali, pur rilevandone i limiti, sottolinea l'esempio di positiva collaborazione realizzata tra le rappresentanze degli emigrati e le autorità consolari. Al tempo stesso propone di dare veste giuridica alla creazione dei Comitati consolari dell'emigrazione, attraverso la loro elezione da svolgersi in tutte le circoscrizioni consolari nelle quali risiedono almeno 1.000 cittadini italiani o loro familiari, come stabilisce l'articolo 1.

Tali Comitati, espressione democratica della intera comunità italiana nella circoscrizione consolare, rappresenteranno - ne siamo certi - un tramite utile al consolidamento della vita democratica delle nostre comunità all'estero, e uno strumento di valida collaborazione con gli organi dello Stato, in quanto favoriranno una maggiore comprensione dei problemi dell'emigrazione italiana e una più sicura tutela dei diritti degli emigrati in terra straniera.

Lo spirito unitario che anima e ispira la nostra proposta si ricollega al clima e alle speranze della Conferenza nazionale dell'emigrazione, favorendo il superamento delle divisioni che tanto hanno nuociono ai nostri emigrati, ne hanno ostacolato l'inserimento nella realtà degli altri Paesi e hanno reso sempre più labile il loro legame con la madre Patria.

Sarebbe un errore profondo - capace di provocare ulteriore delusione e amarezza nei nostri connazionali costretti alla emigrazione, oltre che motivo di sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche - se la risposta a una esigenza di partecipazione alla gestione degli affari consolari, per i problemi che riguardano direttamente la vi-

ta e il lavoro dei nostri connazionali all'estero, venisse ulteriormente rinviata.

Né possono sorgere dubbi circa il rapporto che dovrà intercorrere tra i Comitati di cui si propone l'elezione e gli Uffici consolari; rapporto che nessuno ha il diritto di ipotizzare in termini di contrapposizione, quando la Conferenza nazionale dell'emigrazione ha unitariamente ribadito lo spirito di nuova e aperta collaborazione quale condizione necessaria per stimolare un nuovo modo d'essere dell'Amministrazione dello Stato, più aggiornato e più corrispondente alle esigenze di funzionalità e di democrazia.

L'articolo 2 stabilisce le funzioni del Comitato consolare, e le materie nell'ambito delle quali il Console deve chiedere il parere vincolante del Comitato stesso, parere che dovrà essere espresso entro il termine di 30 giorni (articolo 7). È prevista, dallo stesso articolo 2, la soppressione del COASIT (Comitato assistenza italiani), mentre riconferma la validità del COASCIT (Comitato assistenza scolastica italiani) quale organo consultivo, nominato dal Comitato consolare, il quale dovrà sovrintendere anche alle attività del COASCIT nelle forme e nei modi previsti dallo stesso articolo 2. Il Comitato eletto provvederà a nominare i propri rappresentanti negli organismi tecnici operativi esistenti o negli organismi consultivi che in ogni consolato si riterrà necessario istituire, d'intesa con il titolare dell'Ufficio consolare, anche per organizzare le iniziative assistenziali e di promozione culturale.

Del resto, l'esperienza attuale conferma che, qualora non si promuovesse la partecipazione rivendicata dagli emigrati e non si addivenisse all'innovazione che la nostra proposta di legge sollecita, i Consolati sarebbero nell'impossibilità di far fronte alle infinite esigenze di tutela degli interessi e dei diritti, di promozione culturale, sociale, ricreativa, che, in ogni parte del mondo, si presentano.

La nostra proposta di legge presuppone due momenti essenziali della partecipazione: l'elezione diretta dei comitati (articolo 10) e il riconoscimento delle loro funzioni allo scopo di realizzare momenti di « autogestione » dei servizi riguardanti i problemi degli emigrati e dei loro familiari (articolo 2). Inoltre consente l'elezione, fino a un quarto dei membri del Comitato, anche degli emigrati che abbiano assunto, temporaneamente o per ragioni di

lavoro, la cittadinanza del paese di immigrazione (articolo 13).

Ovviamente, pur prevedendo modalità per l'elezione, attraverso un voto diretto, personale e segreto, con il sistema proporzionale e per liste (articolo 10), la nostra proposta non può essere considerata una legge elettorale vera e propria. Gli elettori non sono iscritti in una anagrafe elettorale; possono esercitare il loro diritto di voto nelle circoscrizioni in cui risiedono presentando il passaporto e il permesso di soggiorno (articolo 9); spetta al presidente del seggio compilare l'elenco dei votanti in un « libro elettorale » nel quale saranno indicate le generalità dell'elettore (articolo 20). Inoltre, sebbene siano indicate norme che valgono per tutte le circoscrizioni consolari, viene lasciato un notevole margine di flessibilità per consentire un adeguamento alle specifiche e peculiari condizioni delle diverse circoscrizioni consolari. D'altra parte è ovvia l'impossibilità di dettare norme e disposizioni tassative e uniformi applicabili in aree del mondo tanto vaste e diverse tra loro.

I principi caratterizzanti il metodo indicato per le elezioni sono i seguenti:

a) le elezioni sono basate sul sistema proporzionale con voto diretto e segreto, espresso su liste di candidati (articolo 10);

b) alle operazioni preparatorie e a quelle di voto, sovrintende un Comitato elettorale nominato dal titolare dell'ufficio consolare in base alle indicazioni avanzate dai partiti e dalle associazioni degli emigrati (articoli 15, 16, 17);

c) l'età minima per votare e per essere eletti è di 18 anni (articolo 13);

d) il Comitato consolare è unico per tutti i connazionali residenti nella circoscrizione consolare indipendentemente dalla professione e senza distinzione di sesso (articolo 1);

e) il Comitato consolare dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere eletti, mentre in determinati casi devono essere surrogati (articolo 6);

f) l'iniziativa della prima convocazione del Comitato consolare sarà presa dal titolare dell'ufficio consolare il quale presiede la riunione nel corso della quale sarà eletto il presidente del Comitato stesso (articolo 4);

g) le modalità di presentazione delle liste dei candidati e della loro validità sono contenute negli articoli 12, 14, 16, 18;

h) le caratteristiche delle schede di votazione sono fissate dall'articolo 21;

i) le modalità delle operazioni di voto e di scrutinio sono indicate negli articoli 19 e 20;

l) le norme relative all'assegnazione del numero degli eletti per ciascuna lista, alla individuazione dei candidati eletti, e alla proclamazione dei risultati sono contenute negli articoli 22 e 23.

Onorevoli colleghi, affidando all'esame della Camera la nostra proposta di legge, che — ripetiamo — intende dare risposta a una esigenza che non può più essere rinviata, ricordiamo di avere escluso l'assunzione di nuovo personale da parte degli uffici consolari salvo i casi di urgente e improrogabile necessità nell'interesse delle

nostre comunità (articolo 26). Lo abbiamo escluso, innanzitutto, per le pesanti difficoltà del bilancio dello Stato, ma anche in considerazione del fatto che dovrà essere affrontata — come è stato ripetutamente assicurato — la riforma generale della rete consolare.

L'onere finanziario per le prime elezioni, che dovranno svolgersi non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 25), dovrà essere addebitato al bilancio del Ministero degli esteri, con imputazione ad un capitolo di nuova istituzione e con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (articolo 26).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso ciascun Ufficio consolare italiano all'estero nella cui circoscrizione territoriale risiedano almeno 1.000 lavoratori italiani emigrati o loro familiari, è istituito un Comitato consolare dell'emigrazione italiana.

Il Comitato è unico per tutti i lavoratori italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare indipendentemente dalla professione e dal sesso.

ART. 2.

Il Comitato assolve - in collaborazione con le autorità consolari - funzioni di tutela, nonché di diretta gestione dei servizi attinenti alla promozione sociale e culturale all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero.

In particolare:

a) la salvaguardia dei diritti civili e sociali garantiti ai cittadini dalla Costituzione della Repubblica e la tutela della dignità e parità tra cittadini stranieri e nazionali, previste dalle norme di legge del paese ospitante e dal diritto internazionale;

b) le iniziative idonee a rimuovere gli ostacoli all'approfondimento e alla conoscenza della realtà locale e all'inserimento in essa del lavoratore emigrato; nonché la permanente informazione per la conoscenza della realtà politica, sociale, culturale dell'Italia;

c) la tutela degli emigrati contro le violazioni delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali, e degli accordi di emigrazione;

d) la promozione di iniziative riguardanti la scuola per i figli dei lavoratori emigrati, i corsi di qualificazione e specializzazione professionale, di lingua italiana e locale per i lavoratori e i loro familiari; concorre all'applicazione delle norme per la gestione sociale della scuola e per l'utilizzazione del tempo libero; la nomina dei COASCIT e la supervisione sulla loro attività garantendo la partecipazione di tutte le forze politiche e delle associazioni di emigrati, controllando la trasparenza e l'efficienza dei programmi di spesa e di sviluppo dell'attività scolastica;

e) la collaborazione con le autorità consolari per le iniziative atte a garantire agli emigrati e ai loro familiari l'assistenza sanitaria e legale;

f) l'utilizzazione dei fondi e contributi che vengono erogati per legge e a norma del bilancio dello Stato; alla loro ripartizione a favore di associazioni ed enti che, nella circoscrizione consolare, operano con attività sociali, assistenziali, culturali, ricreative in favore dei lavoratori italiani emigrati;

g) la soppressione dei COASIT, le cui funzioni vengono assolve da apposite commissioni nominate dal Comitato consolare con l'incarico di organizzare l'assistenza e presiedere alle iniziative di promozione culturale.

ART. 3.

Le sedute del Comitato sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; ad esse può partecipare il Console o un suo rappresentante. Le sedute sono pubbliche.

ART. 4.

Il titolare dell'Ufficio consolare convoca e presiede la prima riunione del Comitato, nella quale verrà eletto il presidente a maggioranza assoluta di voti. Dopo di ciò il Comitato sarà convocato, almeno una volta al mese, dal suo presidente.

ART. 5.

Il Comitato è composto da un numero di membri, variabile a seconda del numero di connazionali residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare.

11 membri per le circoscrizioni in cui risiedono non oltre 10.000 connazionali;

13 membri per le circoscrizioni in cui risiedono non oltre 20.000 connazionali;

19 membri per le circoscrizioni in cui risiedono non oltre 50.000 connazionali;

31 membri per le circoscrizioni in cui risiedono non oltre 100.000 connazionali;

41 membri per le circoscrizioni in cui risiedono oltre 100.000 connazionali.

ART. 6.

I componenti del Comitato restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

I membri decaduti per dimissioni o trasferimento, sono sostituiti di diritto con i candidati non eletti seguendo la graduatoria della lista cui appartenevano i membri decaduti. La mancata partecipazione immotivata per cinque sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui si dimetta contemporaneamente la metà più uno dei suoi membri, il Comitato decade. In questo caso il Console convoca nuove elezioni entro e non oltre tre mesi dall'ultima seduta valida del Comitato.

ART. 7.

Il Console, nelle materie di cui all'articolo 2, deve chiedere il parere vincolante del Comitato consolare che deve provvedervi entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso il termine il Console può provvedere.

Il titolare dell'Ufficio consolare facilita l'attività del Comitato e i suoi contatti con la comunità italiana.

A questo scopo fornisce al Comitato un locale presso la sede consolare ove svolgere le riunioni e ricevere comunicazioni da parte dei membri della comunità italiana, nonché un albo, collocato all'ingresso dell'Ufficio consolare, da destinare esclusivamente alla pubblicità delle attività del Comitato.

Il Comitato è tenuto a dare collaborazione e a svolgere funzioni consultive per le attività consolari anche non previste dalle norme della presente legge o inerenti alle funzioni di rappresentanza diplomatica della Repubblica.

ART. 8.

Il Comitato elegge nel suo seno - a maggioranza di voti - un esecutivo composto dal presidente e da altri 4 membri per i Comitati fino a 19 componenti; dal presidente e altri 8 membri per i comitati con maggior numero di componenti.

ART. 9.

Hanno diritto a partecipare alla elezione del Comitato i cittadini italiani di ambo i sessi residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e siano in possesso del passaporto e del permesso di soggiorno registrato.

ART. 10.

L'elezione del Comitato avviene:

- a) con il sistema proporzionale;
- b) per liste;
- c) con voto diretto, personale e segreto.

ART. 11.

La convocazione delle elezioni è portata a conoscenza dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione a cura del titolare dell'ufficio consolare, in collaborazione con le forze politiche e le associazioni degli emigrati, mediante:

- a) affissione all'albo di cui all'articolo 7 di un apposito comunicato;
- b) circolare informativa contenente le modalità delle votazioni, inviata anche a domicilio agli aventi diritto al voto;
- c) comunicazione attraverso la stampa, la radio e la televisione locale;
- d) convocazione di assemblee informative e preparatorie in ogni località della circoscrizione consolare.

ART. 12.

Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di firme di elettori pari a:

- a) non meno di 100 nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a 10.000 connazionali;
- b) non meno di 150 nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a 20.000 connazionali;
- c) non meno di 200 nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a 50.000 connazionali;
- d) non meno di 400 nelle circoscrizioni in cui risiedono oltre 50.000 connazionali.

I presentatori delle liste debbono essere cittadini italiani residenti nella circoscrizione aventi diritto al voto; non possono essere candidati.

ART. 13.

Sono eleggibili i cittadini italiani di ambo i sessi residenti nella circoscrizione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano candidati in una delle liste presentate. Possono essere eletti, in numero non superiore a un quarto dei membri del Comitato, gli emigrati italiani di ambo i sessi che abbiano assunto temporaneamente o per motivi di lavoro, la cittadinanza del paese di immigrazione, purché residenti nella circoscrizione e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

ART. 14.

Le liste dei candidati vengono presentate a un apposito Comitato elettorale circoscrizionale, istituito presso gli Uffici consolari, dal quale sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

ART. 15.

Il Comitato elettorale è nominato dal titolare dell'Ufficio consolare, su designazione delle forze politiche e delle associazioni degli emigrati, presenti nella circoscrizione, purché abbiano struttura internazionale e la sede centrale a Roma. Ogni forza politica o associazione di cui al comma precedente designa lo stesso numero di persone.

ART. 16.

Il Comitato elettorale ha il compito di procedere all'esame della validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge e d'intesa con il titolare dell'Ufficio consolare, tutte le modalità di svolgimento delle elezioni, compresi data e luogo di esse, nonché di sovrintendere alle operazioni re-

lative e di assistere l'attività dei seggi elettorali. Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 17.

Il Comitato elettorale stabilisce il numero e la dislocazione dei seggi da costituire nella circoscrizione e nomina i Presidenti dei seggi; il vice Presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio deve essere composto dagli scrutatori e dai rappresentanti di lista.

La presentazione di ogni lista deve essere accompagnata dalla designazione degli scrutatori, il cui numero è fissato dal Comitato elettorale.

Gli scrutatori debbono essere scelti tra gli elettori non candidati.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse: debbono essere elettori; non possono essere candidati.

ART. 18.

Il Comitato elettorale, almeno tre giorni prima della data delle votazioni, costituisce il seggio o i seggi necessari, assegnando ad essi gli scrutatori, designati a norma del comma precedente, assicurando che in ciascun seggio ogni lista sia rappresentata da almeno uno scrutatore.

ART. 19.

Le elezioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consigli il numero degli aventi diritto al voto e l'esigenza di facilitare al maggior numero di essi la partecipazione alla votazione. Le elezioni non possono comunque svolgersi in un periodo di tempo superiore alla settimana. Le operazioni di scrutinio devono essere effettuate al termine delle operazioni di voto in tutti i seggi della circoscrizione.

ART. 20.

Ai fini dell'accertamento del diritto dei cittadini a partecipare alle elezioni come elettori, è necessario che essi si presentino ad uno dei seggi della circoscrizione di lo-

ro residenza muniti del passaporto e del permesso di soggiorno. In ogni seggio, il presidente predisporrà l'elenco dei partecipanti al voto, trascrivendo in un « libro elettorale » i dati anagrafici del votante (nome, cognome, età, residenza, numero del passaporto e del permesso di soggiorno) e apporrà sul passaporto il timbro attestante che l'elettore « ha votato ».

ART. 21.

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

L'elettore può manifestare non oltre cinque preferenze e solamente per i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta a fianco del nome del candidato preferito.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni di membri del seggio è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni in Italia.

Sulle controversie decide il Comitato elettorale circoscrizionale.

ART. 22.

Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

ART. 23.

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il Comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data mediante affissione dei risultati all'albo di cui all'articolo 7.

ART. 24.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è abrogato.

ART. 25.

I titolari degli uffici consolari dovranno indire le elezioni dei Comitati consolari entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 26.

Non sono consentite assunzioni di personale presso le sedi degli uffici consolari, salvo i casi di comprovata e urgente necessità delle nostre comunità, da stabilirsi di comune intesa con i Comitati consolari eletti ai sensi della presente legge.

All'onere finanziario di 900 milioni per le prime elezioni, si provvede con imputazione a un capitolo di nuova istituzione del bilancio del Ministero degli affari esteri e con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni.